



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI ROMA



Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO INTERNO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI INTERNE E PER LA NOMINA E LA DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI REFERENTI PER ATTIVITA' INTERNE ED ESTERNE ALL'ORDINE

(approvato dal Consiglio nella seduta del 3 novembre 2021)

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Considera le Commissioni Interne uno strumento di confronto utile per l'arricchimento culturale e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti nonché per contribuire ad avanzare proposte per la valorizzazione della professione, per definire procedure, formulare osservazioni ed emendamenti alle Leggi.

Accertata l'intenzione di favorire l'istituzione e lo sviluppo delle Commissioni sulle tematiche inerenti la professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

Visto l'intenzione del Consiglio stesso di promuovere la partecipazione e il coinvolgimento degli iscritti nelle Commissioni come occasione di avvicinamento dei colleghi alla vita ordinistica e come contributo allo sviluppo del senso di appartenenza alla categoria anche per coloro che non operano nel mondo della professione.

DELIBERA

di approvare il "REGOLAMENTO INTERNO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI INTERNE E PER LA NOMINA E LA DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI REFERENTI PER ATTIVITA' INTERNE ED ESTERNE ALL'ORDINE", articolato come di seguito esposto.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni: è un Consigliere dell'Ordine con carica istituzionale, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Egli ha il compito di coordinare le attività delle diverse Commissioni Interne e le attività dei Referenti e supervisionare il corretto andamento delle attività programmate.

Coordinatore: è un Consigliere dell'Ordine nominato dal Consiglio su proposta del Presidente che ha il compito di coordinare le attività della Commissione che gli è stata assegnata.



Membro: è un Consigliere dell'Ordine o un iscritto all'Ordine nominato dal Consiglio su proposta del Presidente che svolgono attivamente le attività programmate e prendono parte alle decisioni della Commissione.

Partecipanti: sono iscritti all'Albo che vengono nominati dal Consiglio a seguito di segnalazione di disponibilità o di invito a partecipare come componente della Commissione, in possesso di esperienza nella tematica della Commissione, prendono parte al processo decisionale.

Referente: è un Consigliere dell'Ordine nominato dal Consiglio su proposta del Presidente che ha il compito di svolgere delle specifiche attività o funzioni.

Art. 2 – Istituzione, durata e scioglimento delle Commissioni e nomina, durata e revoca dei Referenti per attività interne ed esterne all'Ordine

L'Ordine tramite il Consiglio istituisce le Commissioni interne per lo sviluppo delle tematiche relative alle competenze del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, tenendo conto degli obblighi normativi, delle aspettative manifestate, delle necessità e della partecipazione degli iscritti.

L'Ordine tramite il Consiglio nomina i Referenti per lo svolgimento di attività interne ed esterne all'Ordine secondo le necessità organizzative ed operative che si manifestano.

La durata temporale di ciascuna Commissione e del ruolo di Referente è fino al termine del mandato in capo al Consiglio dell'Ordine che l'ha istituita. Lo scioglimento di una Commissione Interna o la revoca di un Referente può avvenire per motivata decisione del Consiglio, per rinuncia motivata da parte del Referente o del Coordinatore della Commissione stessa, qualora non venga individuato altro candidato a rivestire tale ruolo. Se durante il periodo di attività della Commissione venga riscontrato il non raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, è facoltà del Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni proporre al Consiglio dell'Ordine i provvedimenti del caso.

I membri e i Partecipanti delle Commissioni non dovranno aver subito sanzioni disciplinari nei precedenti 2 anni dalla nomina.

Art. 3 - Il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni

Il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni è nominato dal Consiglio nella figura di un Consigliere dell'Ordine con carica istituzionale; egli ha il compito di supervisionare e monitorare l'attività delle Commissioni Interne.

Il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni, nello svolgimento del suo compito, provvede a:

- istruire le istanze al Consiglio per la costituzione delle Commissioni e per la proposta di nomina dei coordinatori di commissione e dei membri;
- istruire le istanze al Consiglio per la nomina dei Referenti;
- istruire le istanze al Consiglio per l'iscrizione alle Commissioni di eventuali Partecipanti;
- istruire le istanze al Consiglio per la rimozione dalla nomina dei coordinatori, dei Membri e dei Partecipanti nonché per l'eventuale cancellazione di una o più Commissioni;



- comunicare ai coordinatori delle Commissioni le decisioni prese dal Consiglio in merito all'attività delle stesse;
- aggiornare il Consiglio sulle attività delle Commissioni;
- coordinare e monitorare l'avanzamento delle attività programmate dalle singole Commissioni interne verificando il rispetto dei termini temporali prefissati e rilevando eventuali criticità.

Il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni decade a seguito di motivata decisione del Consiglio dell'Ordine ovvero per sue motivate dimissioni.

Art. 4 – Scopo delle Commissioni e funzioni dei Referenti

Le Commissioni interne, a dispetto delle Commissioni esterne, supportano il Consiglio dell'Ordine nello svolgimento di alcune sue funzioni e si distinguono in Commissioni Istituzionali e Commissioni Tecniche.

Si definiscono le Commissioni Istituzionali le seguenti Commissioni:

- Commissione Valutazione Crediti.
- Commissione Formazione.
- Commissione Rapporti con Enti, Istituzioni e Sussidiarietà alla PA.
- Commissione Giovani.
- Altre Commissioni eventualmente attivabili che rientrino nella gestione degli obblighi di Legge.

Le Commissioni Istituzionali hanno la funzione di supportare il Consiglio nei rapporti interni ed esterni e nello svolgimento delle funzioni obbligatorie, quale la formazione continua.

Le Commissioni Tecniche hanno lo scopo di favorire a tutti gli iscritti dell'Ordine lo scambio, il confronto e l'arricchimento professionale attraverso lo studio e l'approfondimento tematico di aspetti di interesse ed innovazione professionale, l'elaborazione di procedure tecniche, l'individuazione e la risoluzione di problematiche relative all'esercizio della professione, la promozione e la tutela della professionalità del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

Le Commissioni Tecniche hanno lo scopo di fornire al Consiglio dell'Ordine un supporto di carattere operativo e consultivo attraverso la fornitura di elementi conoscitivi e di approfondimenti al fine di poter sviluppare attività o eventi utili alla professione e di fornire proposte.

I Referenti sono delle figure alle quali vengono delegate delle specifiche funzioni interne ed esterne a supporto dell'attività del Consiglio stesso e relazionano la propria attività direttamente al Consiglio.

I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni Interne e dei Referenti sono di proprietà dell'Ordine.

Le Commissioni interne, come i Referenti, non sono organi e figure titolate e/o incaricate a prendere decisioni che spettano univocamente al Consiglio dell'Ordine.



Art. 5 – Funzione del Coordinatore della Commissione

Per ogni Commissione si individua un Coordinatore della Commissione con funzione di rappresentanza della Commissione e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine e si confronta con il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni.

Le attività del Coordinatore della Commissione sono:

- organizzare le attività in sinergia con i Referenti e con il Consigliere Coordinatore delle Commissioni, fissandone i termini temporali;
- convocare riunioni periodiche di Commissione, estendendo la partecipazione a tutti gli iscritti, redigere l'ordine del giorno, dirigere e coordinare i lavori, garantire la verbalizzazione delle riunioni mediante l'ausilio di un altro Membro della Commissione che funge da segretario;
- annotare le presenze dei Membri, Partecipanti e auditori per i quali riconoscere i crediti formativi da assegnare in relazione al Regolamento per la formazione professionale continua;
- provvedere ad inviare al Consiglio il verbale delle riunioni, informando costantemente il Consigliere delegato al coordinamento delle Commissioni degli argomenti trattati e dello sviluppo delle attività in essere;
- provvedere periodicamente ad informare il Consiglio e, in occasione dell'annuale assemblea dell'Ordine, descrivere con una relazione illustrativa le attività svolte;
- segnalare al Consigliere delegato al coordinamento delle Commissioni eventuali comportamenti da parte dei Membri e dei Partecipanti alla Commissione che possano nuocere all'attività della Commissione interna e all'Ordine;
- proporre al Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni la partecipazione alla Commissione di eventuali componenti non iscritti all'Ordine;
- previa autorizzazione del Consiglio, può rappresentare l'Ordine agli incontri di natura tecnica (tavoli tecnici, convegni, seminari, ecc.).

Art. 6 – Composizione delle Commissioni Interne

Le Commissioni Interne sono costituite da un Coordinatore della Commissione, il cui ruolo viene ricoperto da un Consigliere in carica e di riferimento per la Commissione, ovvero da un iscritto all'Ordine nel caso non ci sia la disponibilità di nessun Consigliere a svolgere tale compito, e da un massimo di 3 Membri, di cui almeno 1 facente parte del Consiglio, salvo diverse disposizioni di Legge o Regolamenti CONAF.

Le Commissioni Tecniche possono essere coadiuvate da "Partecipanti", ovvero da un iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma.

Gli iscritti che volessero prendere parte ad una delle Commissioni Tecniche in qualità di Partecipanti inviano la propria disponibilità alla segreteria dell'Ordine.

Ogni iscritto potrà chiedere di prendere parte ad una o più Commissioni all'interno delle quali ritiene di poter dare il proprio contributo mediante l'apporto del proprio sapere e della propria conoscenza.

I Membri della Commissione Interna coadiuvano il Coordinatore della Commissione in tutte le attività ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituiscono nei compiti e nella rappresentanza della Commissione.



I Partecipanti sono componenti attivi delle Commissioni Tecniche che si rendono disponibili ad essere coinvolti attivamente nei lavori, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro, e prendono parte alle decisioni finali della Commissione anche attraverso l'espressione di un proprio voto.

Gli incontri delle Commissioni sono aperti a tutti gli iscritti all'Ordine e, previa richiesta di formale adesione, anche agli esperti e ai cultori della materia non iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma.

E' ammessa la partecipazione di ciascuno iscritto a prendere parte agli incontri delle Commissioni Interne, con partecipazione attiva alla discussione ma senza possibilità di prendere parte alle decisioni finali della Commissione.

Art. 7 – Compenso ai membri che prendono parte alle Commissioni

Per i Coordinatori, Membri e Partecipanti delle Commissioni Interne non è previsto alcun gettone di presenza o rimborso spese se non richiesto e deliberato all'interno delle riunioni del Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 – Frequenza delle Commissioni e modalità di convocazione e di diffusione delle informazioni

La Commissione definisce la frequenza delle riunioni e le modalità di svolgimento delle attività comunicandole alla segreteria ed al Consiglio. Il Coordinatore della Commissione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'incontro trasmetterà alla segreteria dell'Ordine la data in cui si dovrà riunire la Commissione in modo che la segreteria possa provvedere alla convocazione ufficiale dei Partecipanti delle singole Commissioni per email e qualsiasi altra forma di comunicazione adottata.

La notizia relativa alla riunione della Commissione sarà inserita anche fra le news del sito internet in modo da dare all'incontro la più ampia diffusione fra gli iscritti che intendessero prendere parte in qualità di auditori.

Art. 9 – Sede di svolgimento delle Commissioni

Le riunioni delle Commissioni si svolgono di norma presso la sede dell'Ordine, previo accordo con la segreteria per la disponibilità della sede stessa o con l'ausilio di qualsiasi mezzo telematico.

Art. 10 - Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento, potranno essere apportate dal Consiglio dell'Ordine.